



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Ecologia

ORDINANZA N°

103

Prot. n° 20672 del 21.06.2011

OGGETTO: Disposizioni per la tutela della sicurezza della sede ferroviaria dalla caduta di alberi o da incendi di zone boschive ai sensi del D.P.R. n° 753 del 11.07.1980

IL SINDACO

Visto l'articolo 52 del D.P.R. n° 753 del 11.07.1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" che stabilisce le distanze di piante o siepi o altri manufatti (muriccioli di cinta, steccati, recinzioni) dai tracciati delle ferrovie;

Visto l'articolo 55 del predetto D.P.R. n° 753 del 11.07.1980 che prevede che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

Richiamata la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avente prot. n° P\2011\0001686 del 09.05.2011 pervenuta agli uffici comunali in data 18.05.2011 con prot. n° 16368 con la quale si evidenzia che tale Società deve sempre più spesso fronteggiare emergenze dovute alla presenza di alberi isolati o aree boschive poste in vicinanza dei binari della linea ferroviaria a distanze non conformi ai sopra citati articoli 52 e 55 del D.P.R. n° 753 del 11.07.1980;

Dato atto che, come si evince dalla sopra richiamata nota prot. n° 16368 del 18.05.2011, le situazioni di maggior rischio per le linee ferroviarie sono le seguenti:

- la caduta eventuale di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al citato D.P.R. n° 753 del 11.07.1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per i viaggiatori e la circolazione ferroviaria;
- il pericolo d'incendio delle aree adiacenti alla sede della linea ferroviaria con possibile propagazione ad aree più vaste;

Rilevato che con la già citata nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. viene chiesta la collaborazione ai Sindaci dei Comuni interessati dalla presenza della linea ferroviaria, tra cui anche il Comune di Desenzano del Garda, tramite l'emanazione di una specifica ordinanza ove siano dettagliate le disposizioni di cui agli articoli 52 e 55 del DPR n° 753/80 e dove vengano evidenziate le responsabilità connesse alla mancata ottemperanza del disposto normativo per danno diretto ed indiretto, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 38 e 63 del predetto DPR n° 753/80;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a tutti i cittadini proprietari di immobili e/o terreni confinanti con l'area di sedime della sede ferroviaria di attuare le disposizioni contenute negli articoli 52 e 55 del DPR n° 753/80 di seguito riportate:

- lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
- La misura di cui al punto precedente dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
- Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
- Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
- Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Via Carducci, 4 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9994211 - Fax 030 9143700

Cod. Fisc. 00575230172 - P. IVA 00571140987
www.comune.desenzano.brescia.it



UNI EN ISO 9001:2008



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

- A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.
- I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

I trasgressori alle norme sulle distanze sopra citate sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 15,49 a Euro 46,48 (art. 63 del DPR n° 753/80)

Inoltre ai sensi dell'art. 38 del DPR n° 753/80:

- chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 10,33 a Euro 30,99 (art. 38 del DPR n° 753/80);
- quando i fatti di cui al punto precedente siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da Euro 25,82 a 258,23 o l'arresto fino a due mesi (art. 38 del DPR n° 753/80).

Ai sensi dell'art.3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sez. staccata di Brescia (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i. si informa che il responsabile del procedimento è l'Arch. Dario Bonzi – Responsabile del Settore Ecologia-Ambiente.

L'Ufficio Polizia Locale, in collaborazione con l'Ufficio Ecologia-Ambiente, dovrà controllare e far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene inoltre pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e notificata a:

- RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Piazza della Croce Rossa,1 – 00161 ROMA;
- Settore Ecologia-Ambiente;
- Comando di Polizia Locale;
- Commissariato di P.S. di Desenzano;
- Compagnia Carabinieri di Desenzano;

e trasmessa per conoscenza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Desenzano del Garda.

IL SINDACO
(Felice Anelli)

U:\Lavoro\Ordinanze\ordinanza alberi sede ferroviaria.doc

Via Carducci, 4 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9994211 - Fax 030 9143700

Cod. Fisc. 00575230172 - P. IVA 00571140987
www.comune.desenzano.brescia.it



UNI EN ISO 9001:2008